

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LOMBARDIA- MILANO V SEZIONE R.G.N. 00376/2025 O.P. N. 2691/2025

1. Autorità giudiziaria e numero di R.G. del procedimento:

TAR LOMBARDIA - Milano- V Sezione - R.G.n. 00376/2025

2. Parte ricorrente e Amministrazione Intimata:

-Parte ricorrente: **prof. Dott. FONTANA FEDERICO**, , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Maddalena De Rosa, con il quale elegge domicilio digitale *pec: maddalena.derosa@avvocatismco.it*;

-Amministrazione Intimata: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rapp.te Ministro p.t.,

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Direttore p.t..

3. Estremi dei Provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

-Provvedimenti impugnati: *a)-della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/12/2024, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito tra i candidati "vincitori"; b)- della graduatoria rettificata pubblicata in data 20/12/2024 del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/12/2024, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito tra i candidati "vincitori"; c)- della integrazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/03/2025, con decreto m pi.ACCDRLO. Registro Decreti. U. 0000332.20-03-2025, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23; d)- nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto –*

Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo:

1. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, CARENZA DI PRESUPPOSTI, MANCATA CONSIDERAZIONE DI CIRCOSTANZE ESSENZIALI –

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER OMESSO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO ALLA LAUREA MAGISTRALE DICHIARATA DAL RICORRENTE. MANIFESTA ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DETERMINAZIONE ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4-8-9 E DELL'ALLEGATO B DELLA LEX SPECIALIS- VIOLAZIONE DELL'ART. 1 E 6 DELLA L. 241/90

L'Ufficio Scolastico Regionale, nella valutazione dei titoli, e quindi nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, è incorso in un chiaro eccesso di potere, per aver male esercitato la sua funzione, omettendo di rilevare l'abnorme errore in cui è incorso il ricorrente nella compilazione della domanda, di considerare errore commesso dal ricorrente nella compilazione della domanda. Va infatti considerato che la Laurea Magistrale Nuovo Ordinamento, con codice LM, prevede che il punteggio sia espresso in centesimi, trattandosi di titolo universitario di II livello e che, pertanto, la dichiarazione resa dal ricorrente, selezionando evidentemente la casella sbagliata, contrastava palesemente con il titolo dichiarato dal candidato. L'abnormità dell'errore era evidenziata anche dal contrasto della dichiarazione con il contenuto della pagina successiva, laddove si dichiarava il possesso dello stesso titolo accademico (laurea Magistrale Nuovo ordinamento), indicando la votazione 110/110 con lode. Il mero errore materiale in cui, quindi, è incorso il ricorrente nella compilazione della domanda era facilmente rilevabile dalla Amministrazione procedente, la quale era pertanto tenuta ad attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, o quantomeno ad accogliere l'istanza di soccorso istruttorio e di rettifica in autotutela presentata in data 06/09/2024 (prima della chiusura della fase di valutazione dei titoli) dal concorrente. La determinazione assunta dall'Ufficio Scolastico Regionale risulta tra l'altro manifestamente illogica e contraria al principio di ragionevolezza, considerata la palese contraddittorietà della dichiarazione resa alla pag. 2 ("il punteggio ovvero il giudizio quantificabile in termini numerici, pertanto chiedo di avvalermi del punteggio di 3.75 come indicato nell'allegato B del bando") ed il titolo LM (laura magistrale nuovo ordinamento) dichiarato, ed effettivamente posseduto, per entrambe le classi di concorso.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241 E SS.MM. II. - ECCESSO DI POTERE PER ISTRUTTORIA CARENTE E CONTRADDITTORIA - TRAVISAMENTO DEI FATTI

Il provvedimento gravato è inoltre illegittimo in quanto posto in palese violazione della legge sul procedimento amministrativo, segnatamente all'art. 3, per difetto assoluto di motivazione, nonché perché adottato in totale carenza di istruttoria.

3. ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DEL 23/01/2025 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, CARENZA DI PRESUPPOSTI, MANCATA CONSIDERAZIONE DI CIRCOSTANZE ESSENZIALI- MANIFESTA ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA DEL PROVVEDIMENTO DI CONFERMA.

In data 23.01.2025, con e-mail l'Ufficio Scolastico Regionale emette una determinazione, nella quale si legge " a seguito di ulteriore controllo da parte di questo ufficio sulla pratica in oggetto è emerso che la valutazione dei titoli del candidato Fontana Federico è corretta ". Si tratta di un provvedimento, con cui l'Amministrazione rigetta l'istanza di accesso e contestualmente comunica che, in riscontro all'istanza di autotutela (a seguito di ulteriore controllo!), ha provveduto a riesaminare la posizione del candidato, riscontrando che la valutazione dei titoli è corretta.

3. VINCOLATIVITA' DEL PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
EX ART 8 E DELL'ALLEGATO B DELLA LEX SPECIALIS

Invero, in accoglimento delle istanze di annullamento delle impugnate graduatorie, nonché dell'atto di conferma della valutazione dei titoli e del punteggio illegittimamente attribuito, il provvedimento di attribuzione del punteggio del titolo Laurea Magistrale Nuovo Ordinamento- LM14, è da ritenersi vincolato e va calcolato secondo quanto stabilito dall'art 8 e dall'allegato B del bando.

4. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso per motivi aggiunti avverso integrazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/03/2025, con decreto m pi.ACCDRLO. Registro Decreti. U. 0000332.20-03-2025, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23; b)- nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto –

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, CARENZA DI PRESUPPOSTI, MANCATA CONSIDERAZIONE DI CIRCOSTANZE ESSENZIALI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - MANIFESTA ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DETERMINAZIONE ASSUNTA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4-8-9 E DELL'ALLEGATO B DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 E 6 DELLA L. 241/90 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE NONCHE' DI LEALE COLLABORAZIONE-

L'Ufficio Scolastico Regionale, nonostante abbia assunto la determinazione di assegnare al ricorrente il punteggio dovuto, che gli avrebbe consentito di essere inserito nella graduatoria di merito dei vincitori del 28/11/2024 e comunque in quelle successive del 20/12/2024 e del 20/03/2025, non provvede alla rettifica delle graduatorie, ammettendo il ricorrente con il punteggio che lo stesso Ufficio resistente assume di aver rettificato, ma adotta un nuovo provvedimento di integrazione della graduatoria, a seguito di una determinazione di scorrimento di quella già esistente, nella quale il ricorrente comunque non compare.

La motivazione posta a fondamento dei propri provvedimenti dell'Amministrazione è del tutto irragionevole ed illogica, se si considera che l'Ufficio non ha prodotto alcun atto, anche endoprocedimentale, da cui si evinca la correzione del punteggio in favore del ricorrente.

E' pertanto pacifica la illegittimità del provvedimento di integrazione della graduatoria pubblicato il 20/03/2025, anch'esso lesiva della posizione soggettiva del ricorrente, laddove, richiamato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A012 e preso atto della necessità di procedere ad ulteriori scorrimenti ed individuazioni a seguito di rinunce, si decreta l'inserimento nella graduatoria di merito del concorso per la classe A012 di candidati con un punteggio pari e/o inferiore a quello del ricorrente.

4. Indicazione dei controinteressati, come risultanti dalla graduatoria di merito ovvero occupanti dalla posizione n. 491 A 571

60)- Di Giorgio Bianca 202,25 - 572) Bullo Davide 200,00- 573) Leotta Giulia 200,00 - 574) Lodi Sabrina - 200,00- 575) Lumina Federica 200,00 - 576) Vacca Matteo Vito 199,75- 577) Cordisco Roberta 199,75- 578) Tintori Lorenzo 199,75- 579) Pingitore Ippolito 199,75 - 580) Boldrin Elena 199,75 - 581) Fiorillo Gaia 199,75- 582) Gervasoni Benedetta 199,50- 583) Leoncini Viviana, 199,50- 584) D'Angelo Giuseppe 199,50- 585) Delcarro Riccardo 199,50- 586) Di Luna Marco 199,50- 587) Maccari Marco - 199,50- 588) Cremonesi Nicola 199,50- 589) Favagrossa Martina 199,50- 590) Civelli Letizia 199,50- 591) Pucciarelli Francesca 199,50- 592)- Biatta Agnese 199,50 - 593) Portone Giada 199,50- 594)- Fischetti Marta 199,50- 595) Piedi Federica 199,50- 596) Schieppati Anna Maria Rosa 199,50- 597) Carenzi Annalisa 199,50- 598) Contesini Roberto 199,25 - 599) Brunelli Caterina 199,25- 600) Di Baia Michela 199,25- 709) Catapano Luciana S- 196,50 -710)- Mariotti Marianna S 196,25- 713) Abate Annarita S 196,25- 719) Raccio Lorenzo S 196,00- 722) Di Cillo Alessandra S 196,00- 723) Ferrera Federica S 196,00 - 729) Bruno Roberta S 195,75 - 744) Brevi Erica S 195,00 - 745) Parisi Marco S 194,75 - 751) Silvestri Andrea S 194,50- 778) Fontana Beatrice S 194,50

5. Indicazione dell'Ordinanza con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: Ordinanza n. 2691/2025 del 16/07/2025. TAR Lombardia- Milano, Sez. V

6. Testo integrale dell'ordinanza n. 2691/2025 del 16/07/2025. TAR Lombardia- Milano, Sez. V :

Pubblicato il 16/07/2025 - N. 00376/2025 REG.RIC. N. 2691/2025 REG.PROV.COLL.

REPUBBL I CA I TAL I ANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta)

ha pronunciato

la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 376 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Federico Fontana, rappresentato e difeso dall'avvocato Maddalena De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non costituito in giudizio; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1; nei confronti Mattia Zoppetti, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzioneN. 00376/2025 REG.RIC. secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 28/11/2024,- della graduatoria rettificata di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n.205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/12/2024, del provvedimento di conferma del 23/01/2025; con i motivi aggiunti del 30\5\2025:- della integrazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/03/2025, b)- nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto-

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che-

il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/12/2024, nella parte in cui non risulta inserito tra i candidati "vincitori, per il mancato riconoscimento del punteggio relativo al voto di laurea (12,50 punti);- con ordinanza collegiale n. 741 del 5.3.2025 è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;- con ordinanza n. 1651 del 14.5.2025 sono stati chiesti all'USR - Ufficio VII Ambito territoriale di Lecco, documentati chiarimenti sui fatti di causa, inN. 00376/2025 REG.RIC. particolare sui motivi del mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria, dal momento che in forza del riconoscimento del punteggio corretto per il voto di laurea, il ricorrente avrebbe ottenuto 202,25 punti;- medio tempore parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti del 30.5.2025, l'integrazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, pubblicata il 20/03/2025 e in data 12.7.2025 ha depositato il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 4.7.2025, con cui è stata integrata e modificata la suddetta graduatoria; Preso atto che ad oggi l'Amministrazione non ha depositato in giudizio la relazione richiesta; Ritenuto di richiedere all'USC - Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco, il deposito di documentati chiarimenti sui fatti di causa, con espresso avvertimento che il predetto Ufficio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, dovrà depositare quanto sopra richiesto entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente, con espresso avvertimento che l'eventuale inadempimento sarà valutato anche ai sensi dell'art 116 c.p.c.; Ritenuto che i motivi aggiunti debbano essere notificati a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria pubblicata il 20/03/2025 e quindi sia necessario autorizzare l'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami nei confronti dei soggetti posizionati in forza di detta graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami, con le seguenti modalità: a) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;N. 00376/2025 REG.RIC.- il numero di registro generale del procedimento;- il nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente;- gli estremi dei provvedimenti impugnati;- un estratto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con un sunto dei motivi di ricorso;- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti

i soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia;- il testo integrale della presente ordinanza e l'indicazione della prossima udienza di trattazione;- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;- l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio; Ritenuto altresì di autorizzare fin da ora parte ricorrente a notificare mediante pubblici proclami eventuali ulteriori e successivi ricorsi per motivi aggiunti che saranno proposti avverso il decreto del 4.7.2025, nonché i successivi ulteriori decreti di approvazione delle nuove graduatorie, redatte a seguito del collocamento di nuovi candidati, inseriti in forza di scorrimento per rinuncia o di provvedimento N. 00376/2025 REG.RIC. dell'Amministrazione; Ritenuto di rinviare per il prosieguo della trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) dispone che l'USR della Lombardia per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, depositi in giudizio quanto richiesto in parte motiva entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente. Dispone la notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025. Spese al proseguo. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Mielli, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Concetta Plantamura, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvana Bini

IL PRESIDENTE

Stefano Mielli

IL SEGRETARIO

7. La prossima udienza di trattazione della domanda cautelare è fissata per il 14 OTTOBRE 2025

8. Il processo può essere seguito consultando il sito internet istituzionale www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

9. La copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza.

10)- La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, dovrà permanere per almeno venti giorni consecutivi.

11)- La pubblicazione, nei termini, del presente avviso, non dovrà essere comunque rimossa dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del giudizio.

12)- Si allegano ai fini della pubblicazione sul sito web :

a- copia del ricorso introduttivo

b- copia del ricorso per motivi aggiunti

b- copia dell'ordinanza

c)- graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 28/11/2024, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito tra i candidati "vincitori" -

d)- la graduatoria rettificata di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/12/2024, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito tra i candidati "vincitori"

e)- la determinazione di rigetto e di contestuale conferma della valutazione dei titoli del 23/01/2025.

f)- integrazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/03/2025, con decreto m pi.ACCDRLO. Registro Decreti. U. 0000332.20-03-2025, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23.

Aversa-Milano addì 21/07/2025

Avv. Maddalena De Rosa